



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

PROVINCIA DI BENEVENTO

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Registro Data 10/09/2007	OGGETTO: Approvazione regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore.
---------------------------------------	--

L'anno DUEMILASETTE questo giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 21:20 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal vicesindaco in data 03/09/2007 n. 5408 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. Michelantonio MAFFEO, sindaco pro-tempore.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 ed assenti, sebbene invitati n. 0 come segue:

N.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	MAFFEO Michelantonio, nato a Benevento il 13/02/1958	X	
2	RUGGIERO Giuseppe Antonio, nato a Benevento il 13/06/1974	X	
3	ESPOSITO Nicola, nato a Foiano di Val Fortore (BN) il 09.02.1969	X	
4	CILENTI Antonio Giovanni, nato a Foiano di Val Fortore (BN) il 06.03.1967	X	
5	ZAPPILE Umberto, nato a Benevento il 04.03.1974	X	
6	CASAMASSA Giuliano Vito Giuseppe, nato a Foiano di Val Fortore (BN) il 10.03.1952	X	
7	TRIPALDELLA Alfredo Lucio, nato a Foiano di Val Fortore (BN) il 12.11.1966	X	

N.	COGNOME E NOME	P.	A.
8	GIOVINETTI Francesco, nato a Foiano di Val Fortore (BN) il 27.10.1961	X	
9	FACCHIANO Carmine Giovanni, nato a Benevento il 14.07.1968	X	
10	MARTUCCI Antonio Giuseppe - nato a Foiano di Val Fortore (BN) il 17/03/1955	X	
11	CASAMASSA Bruno, nato a Foiano di Val Fortore (BN) il 27/05/1949	X	
12	CASAMASSA Michele Giovanni, nato a Gloucester (Gran Bretagna) il 16/07/1975	X	
13	CILENTI Michele Lucio, nato a Benevento il 24.01.1970	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico DI FABRIZIO.

Riconosciuto il numero legale dei consiglieri comunali intervenuti il Sindaco-Presidente dichiara aperta la seduta.

I consiglieri comunali, designati dal Sindaco, con funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati:

- 1) - Sig. Facchiano Carmine - Maggioranza;
- 2) - Sig. Esposito Nicola - Maggioranza;
- 3) - Sig. Cilenti Michele Lucio - Minoranza;

Il Sindaco informa il consiglio che il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'area finanziaria ed avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore.

Chiede al consigliere comunale RUGGIERO Giuseppe Antonio di relazionare;

Il consigliere comunale RUGGIERO Giuseppe Antonio:

Afferma che si tratta di un atto dovuto in quanto la finanziaria 2007 ha dettato una serie di nuove norme in materia di entrate comunali che dovevano essere completate con il regolamento comunale. Infatti, sono state dettate nuove regole in materia di entrate proprie, tributarie e patrimoniali, degli enti locali ed in particolare in materia di interessi e relativo calcolo, di compensazione tra somme a debito e somme a credito, di importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi, di modalità e tempi per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza.

L'Amministrazione Comunale in materia di interessi sulle somme dovute a seguito di inadempimento ha proposto di applicare il tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali e ha proposto di stabilire a 10 euro l'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi. E' stato poi regolamentata la sospensione e la dilazione del pagamento nei casi di comprovate difficoltà da parte dei contribuenti.

Chiede di parlare il consigliere comunale MARTUCCI Antonio Giuseppe e la richiesta è accolta:

Chiede di conoscere come mai è stato stabilito di aumentare il tasso legale di due punti percentuali, considerato che in campagna elettorale l'attuale maggioranza aveva promesso di non aumentare le tasse;

Prende la parola il consigliere comunale RUGGIERO Giuseppe Antonio:

Afferma che non si tratta di aumento di tasse, in quanto il tasso d'interesse, così come riportato nel regolamento, verrà applicato solo agli evasori e poi c'è un grossa vertenza in atto, a cui se ne aggiungeranno altre, tra il comune di Foiano e i gestori degli impianti eolici a cui il Comune non è intenzionato a fare sconti;

Prende la parola il consigliere comunale CASAMASSA Bruno:

Si rammarica per gli annunciati aumenti degli interessi sulle tasse comunali. Deve constatare che le belle promesse fatte in campagna elettorale oggi sono venute meno. Quando ci si confronta con i problemi reali e si ha bisogno di far quadrare i conti, l'unica soluzione che la maggioranza riesce a trovare è quella di tartassare i cittadini;

Prende la parola il consigliere comunale RUGGIERO Giuseppe Antonio:

L'aumento del tasso d'interesse non significa aumento delle tasse, in quanto lo stesso colpirà solo gli inadempienti e non i cittadini onesti. Servirà però a dare un segnale a tutti: le tasse bisogna pagarle e pagarle nei termini di legge;

Prende la parola il consigliere comunale CASAMASSA Bruno:

Chiede che sia votato un emendamento al regolamento comunale delle entrate in approvazione. Chiede che il tasso d'interesse proposto all'art. 15 del regolamento comunale sia stabilito al livello minimo dettato dalla legge.

Il Sindaco sottopone a votazione la proposta di emendamento presentata dal consigliere comunale CASAMASSA Bruno;

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano:

- Favorevoli n. 4 (Martucci Antonio Giuseppe, Casamassa Bruno, Casamassa Michele Giovanni, Cilenti Michele Lucio)
- Contrari n. 9 (Maffeo Michelantonio, Ruggiero Giuseppe Antonio, Esposito Nicola, Cilenti Antonio Giovanni, Zappile Umberto, Casamassa Giuliano Vito, Tripaldella Alfredo Antonio, Giovinetti Francesco, Facciano Carmine Giovanni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di emendamento presentata dal consigliere comunale CASAMASSA Bruno;
Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1) La proposta di emendamento è respinta.

Il Sindaco terminata la discussione e constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, sottopone a votazione la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'area finanziaria ed avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore.

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano:

- Favorevoli n. 9;
- Contrari n. 4 (Martucci Antonio Giuseppe, Casamassa Bruno, Casamassa Michele Giovanni, Cilenti Michele Lucio);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'area finanziaria ed avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore;
- Udita la discussione in aula;
- Visto l'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema entrate degli enti locali;
- Visto lo schema di regolamento comunale predisposto dall'ufficio finanziario formato da n. 22 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 22;
- Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 reso dal responsabile dell'area finanziaria;
- Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti del Comune di Foiano di Val Fortore;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'area finanziaria ed avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare il regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore, nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso.
- 3) Di incaricare il responsabile dell'area finanziaria degli adempimenti connessi e consequenziali.

Infine, il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Sottopone a votazione la proposta:

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano:

- Favorevoli n. 9;
- Contrari n. 4 (Martucci Antonio Giuseppe, Casamassa Bruno, Casamassa Michele Giovanni, Cilenti Michele Lucio);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la proposta del Sindaco;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1) Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'area finanziaria.
Proposta n. 05 **del 30/08/2007**


OGGETTO:. Approvazione del regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema entrate degli enti locali;
- Atteso che ai sensi della citata norma sono stati dettate nuove regole in materia di entrate proprie, tributarie e patrimoniali, degli enti locali ed in particolare in materia di interessi e relativo calcolo, di compensazione tra somme a debito e somme a credito, di importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi, di modalità e tempi per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza;
- Ritenuto pertanto necessario dotare il comune di nuovo regolamento delle entrate che disciplini in modo compiuto e puntuale le entrate proprie, sia tributarie che patrimoniali, del comune, con esclusione dei trasferimenti statati, regionali e provinciali;
- Visto lo schema di regolamento comunale predisposto dall'ufficio finanziario formato da n. 22 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 22;
- Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento generale delle entrate del Comune di Foiano di Val Fortore, nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso.
- 2) Di incaricare il responsabile dell'area finanziaria degli adempimenti connessi e consequenziali.



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Lina Ida Paradiso
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Via Valfortore, 89
San Bartolomeo in Galdo (BN)

*Al Consiglio Comunale
Foiano di Val Fortore
Sede*

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**


OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: "Regolamento generale delle entrate comunali - approvazione".

In merito alla proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto "Regolamento generale delle entrate comunali - approvazione" che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale, si esprime parere favorevole.

Foiano di Val Fortore, Li 29/08/2007

IL REVISORE CONTABILE

(Dr.ssa Lina Ida Paradiso)



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
(Provincia di Benevento)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	<i>Pag. 3</i>
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
<i>Art. 7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Compensazioni</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Quinto	CONTENZIOSO	
<i>Art. 17</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE	
<i>Art. 18</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 13</i>
Capo Settimo	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 22</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 14</i>

CAPO PRIMO

Oggetto del Regolamento. Finalità

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di FOIANO DI VAL FORTORE (BN) con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

Definizione delle Entrate Comunali

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO TERZO

Determinazione di aliquote e tariffe. Agevolazioni, riduzioni, esecuzioni ed esclusioni

Art.5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO QUARTO

Gestione ed accertamento delle entrate

Art.7

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art.10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art.11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.12

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.14

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.15

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di 2,00 (due) punti percentuali.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.16

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro,

l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

CAPO QUINTO

Contenzioso.

Art.17

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO SESTO

Riscossione. Sospensione e dilazione del versamento. Rimborsi. Limiti di esenzione

Art.18

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art.19

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le

procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Art.20

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art.21

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

CAPO SETTIMO

Disposizioni finali

Art.22

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)

AREA TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267)

relativamente alla presente delibera esprime

PARERE POSITIVO


Il Responsabile dell'Area
[Signature]

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)


AREA AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267)

relativamente alla presente delibera esprime

PARERE POSITIVO


Il Responsabile dell'Area
[Signature]

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)

AREA CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267)

relativamente alla presente delibera esprime

PARERE POSITIVO


Il Responsabile dell'Area
[Signature]

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)

AREA CONTABILE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267)

relativamente all'unita proposta si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 167/2000.

Capitolo n. _____ Intervento _____ Bilancio di Previsione anno _____
Residui/Competenza.

Capitolo n. _____ Intervento _____ Bilancio di Previsione anno _____
Residui/Competenza

Capitolo n. _____ Intervento _____ Bilancio di Previsione anno _____
Residui/Competenza

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Domenico MARTUCCI

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dr. Michelantonio MAFFEO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico DI FABRIZIO

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il 17.09.07 al n. 504 del Registro dell'Albo Pretorio e per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al 02.10.07 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000

Foiano di Val Fortore li, 17.09.07



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico DI FABRIZIO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Foiano di Val Fortore li, 17.09.07



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico DI FABRIZIO

E' copia conforme all'originale:

D'ORDINE DEL SINDACO
(Giuseppe LA ZAZZERA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Foiano di Val Fortore li, 17.09.07

